

STATUTO

CENTRO.YOGA "INDRANI" - A.P.S

Art. 1 - Denominazione, natura giuridica e sede legale

1.1 È costituita l'Associazione senza personalità giuridica denominata

"CENTRO YOGA "INDRANI" APS"

(di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), con sede legale in San Salvo (CH), via Sandro Pertini. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune.

1.2 L'acronimo "APS" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), oppure all'iscrizione nell'attuale registro di settore equiparato al RUNTS ai sensi dell'art. 101, comma 3, d. lgs. 117/2017.

1.3 L'Associazione richiederà, secondo la procedura prevista, l'affiliazione all'ASI - Associazioni Sportive e Sociali Italiane, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e rete associativa del terzo settore. Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali dell'ASI, pur nell'autonomia propria dell'Associazione per l'attuazione e l'organizzazione dei detti fini e progetti.

Art. 2 - Scopo ed oggetto sociale

2.1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche. In particolare, essa intende operare come associazione di promozione sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore.

2.2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2.3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, della/delle attività di interesse generale di cui alla lettera T; dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore.

Segnatamente essa:

T) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

2.4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2.5 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2.6 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei

lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero di volontari o al 5% del numero dei soci.

2.7 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea dei Soci. In caso di scadenza del termine e prosecuzione dell'attività, l'Associazione si intenderà tacitamente rinnovata.

Art. 4 – Patrimonio ed entrate

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari a € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

4.2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate: a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci; b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici, c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci; d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

4.3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

4.4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

4.5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 5 – Soci

L'adesione dell'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo i principi associativi. Presentano domanda scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione e di rispettare i regolamenti interni. L'associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, fatta eccezione per l'adesione dei soci benemeriti per i quali è competente l'Assemblea. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. L'organo competente dovrà tener conto dei criteri di ammissione degli aderenti come disposto ex art. 23, c.1, 2 e 3 del D.Lgs 117/2017.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tem-

po e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato da un voto. Vigge il principio del voto singolo.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali, elette dall'Assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

La qualifica di Socio si perde per:

- dimissioni;

- radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere. L'ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all'Assemblea la decisione è inappellabile.

Al socio che non versa regolarmente la quota associativa entro il termine del 31 Gennaio verrà comunicato per iscritto tramite lettera o mail, da parte del Consiglio direttivo, di procedere al versamento della quota stessa entro l'ulteriore termine del 28 febbraio. Al socio verrà comunicato che, in caso di mancato versamento della quota entro il secondo termine indicato dal Consiglio direttivo, verrà considerato dimissionario a tutti gli effetti e il suo nome verrà cancellato dal Libro dei soci.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito al rimborso delle spese sostenute dai soci conto dell'Associazione e delibera in merito ai compensi da corrispondere ai soci che prestano la loro opera all'interno dell'associazione per lo svolgimento di attività determinate.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto di partecipare all'assemblea e di votare direttamente per tutte le competenze previste per l'Assemblea di cui all' art 25 c. 1 del D. Lgs 117/2017. Hanno di diritto di voto attivo e passivo per la nomina degli organi sociali dell'Associazione e di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dal Regolamento. Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali (Art. 15 c.3 D. Lgs 117/2017)

I soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto, il Regolamento dell'Associazione e le delibere adottate dagli organi sociali;

- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;

di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

- di essere presenti alle riunioni, di rispettare gli orari e, se responsabili di un settore, di comportarsi con diligenza e correttezza e impegnarsi al fine del raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

I soci potranno effettuare, su richiesta dell'Organo Amministrativo, versamenti di quote suppletive.

I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

Art. 7 – Obblighi assicurativi

7.1 L'associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

7.2 L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 – Organi sociali

8.1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

8.2 Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria

Art. 9 – L'Assemblea dei soci

9.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione

9.2 Essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

9.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente.

9.4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

9.5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

9.6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

9.8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

9.9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

9.10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

9.11 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

9.12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

9.13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci

9.14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

9.15 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

9.16 L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

L'Amministrazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composta da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto di voto. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ed un massimo di 5 membri eletti dall'assemblea, ivi compreso il presidente che ne è membro di diritto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni mese e straordinariamente quando il presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) compilare il rendiconto contabile annuale;
- d) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza e intrattenere rapporti con i terzi;
- e) redigere il programma delle attività dell'associazione e nominare i responsabili per i vari settori dell'associazione, curando il corretto svolgimento delle varie attività;
- f) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria, legale e tributaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione;
- g) predisporre e adottare il Regolamento interno.

Il Presidente nomina all'interno del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle Delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

Art. 12 – Decadenza del Consiglio direttivo e del presidente

12.1 Il consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Ass4emblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 30 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

12.2 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, per qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 30 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

12.3 In queste ultime ipotesi, il Vice presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 3 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 3 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 13 – Segretario e tesoriere

13.1 Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

13.2 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

13.3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art 14 - Organo di Controllo e Revisore contabile

14.1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

14.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

14.3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

14.4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 15 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del d.lgs 117/2017 o CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote annuali di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

Art. 16 – Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 – Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 18 – Controversie

18.1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 19 – Esercizio sociale e bilancio

19.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

19.2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

19.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque: - potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €; - in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; - dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile; - dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

19.4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

19.5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

19.6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20 – In trasmissibilità della quota associativa

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 21 - Scioglimento

21.1 L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea in seduta straordinaria e con le maggioranze previste nei precedenti articoli

21.2 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori

21.3 L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, in caso di suo scioglimento, dopo la liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 22- Norme Applicabili

22.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di Associazioni contenute nel libro I del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

22.2 Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto assume efficacia a partire dal momento di operatività di tale registro.

22.3 Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS anche per effetto di trasmigrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

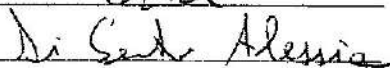
Vasto, 20/12/2022

Firma:

Campli Rossana



Di Santo Alessia



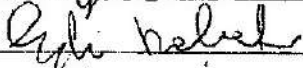
Campli Luca



Di Giacomo Angioletta



Campli Roberto



Paradiso Lucia



Marino Jessica

